

COMUNE DI COLLAZZONE

(Provincia di Perugia)

CONVENZIONE, EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

L'anno addì del mese di, con la presente scrittura privata il Comune di Collazzone, con sede in P.zza Jacopone n. 6, C.F. e P.I 00449760545, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Vigilanza, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale, in virtù dei poteri conferitogli dalla Legge, dai Regolamenti comunali e con provvedimento sindacale n. 6 del 10.01.2018, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente,

e

L'associazione senza scopo di lucro denominata (di seguito solo Associazione), con sede in, Via n. (....) C.F. nella persona del Legale Rappresentante Sig., nato a (....) il C.F., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione, iscritta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione al n.;

richiamati:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per l'po svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 let. a) dell'art. 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- il "Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali" (art. 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo Settore definisce "Volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte; premesso inoltre che:
 - l'art. 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
 - i requisiti richiesti dalla Legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - ✓ l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del D.Lgs 117/2017);
 - ✓ il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - ✓ di poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione ed alla capacità tecnica e professionale intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D.Lgs 117/2017);
- premessi infine che:
 - il comma 3 dell'art 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alla medesima” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
 - in esecuzione della delibera di G.C. n. 78 del 04.09.2018, dal giorno al giorno è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.collazzone.pg.it e sulla sezione “amministrazione trasparente” uno specifico “Avviso Pubblico” per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
 - svolta la procedura comparativa, con determinazione del Responsabile dell'Area n. del è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata per lo svolgimento del servizio descritto al successivo art. 3, per l'anno scolastico 2018/2019;
 - l'Associazione è iscritta nel registro della Regione Umbria dal al n.;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Collazzone si avvale dell'attività dell'Associazione e quindi affida alla stessa, alle condizioni previste nei seguenti articoli, l'attuazione del progetto di pubblica utilità a valenza sociale per l'anno scolastico 2018/2019 comprendente l'attività di vigilanza all'ingresso e all'uscita dei plessi scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado in frazione Collepepe, Via dell'Elce, attività di sorveglianza dei minori autorizzati dalla Direzione Didattica 2° Circolo di Marsciano all'ingresso

anticipato alla scuola primaria di Collepepe; attività integrative presso la mensa della scuola d'infanzia di Collazzone.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

– La vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni dai plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado in frazione Collepepe, Via dell'Elce, è diretta alla tutela e sicurezza degli alunni. Il servizio dovrà essere assicurato dall'Associazione in modo da facilitare l'attraversamento della strada, la salita e discesa dagli scuolabus, evitare loro possibili molestie e favorire un comportamento corretto ed adeguato onde prevenire possibili incidenti. Salvo diversa indicazione dovrà essere utilizzato un addetto per ciascuna delle scuole per le quali i servizi sono istituiti. L'attività dovrà essere svolta negli attraversamenti siti in prossimità dei plessi scolastici di Collepepe secondo il calendario scolastico regionale annuale, di norma con il seguente orario, dal lunedì al sabato, salvo modifiche apportabili anche in corso d'anno:

✓ ingresso: 7,40 – 8,30

✓ uscita: 12,50 – 13,30;

– L'attività di sorveglianza dei minori autorizzati dalla Direzione Didattica 2° Circolo di Marsciano all'ingresso anticipato alla scuola primaria di Collepepe, sarà effettuata all'interno del plesso d'intesa con la Direzione medesima con uno o due operatori a seconda del numero degli alunni autorizzati;

– Le attività integrative presso la mensa della scuola d'infanzia di Collazzone, al fine dell'adeguato ed ordinato svolgimento delle attività di mensa saranno effettuate dal lunedì al venerdì di norma dalle 11,00 alle 13,00 circa, salvo modifiche apportabili in corso d'anno sulla base delle indicazioni della cucina comunale;

– Le attività integrative presso la sede municipale saranno effettuate una volta a settimana secondo le indicazioni della cucina comunale.

Articolo 4 - Obblighi dell'Associazione

L'Associazione si impegna a svolgere quanto previsto nel progetto relativo alla presente convenzione nell'osservanza delle indicazioni fornite dal Comune, al quale la stessa si impegna a trasmettere:

– l'elenco dei volontari impiegati nel progetto di cui alla presente convenzione;

– un'apposita rendicontazione mensile relativa alle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e l'espletamento delle attività ai sensi del successivo art. 10.

Articolo 5 - Operatori

– Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli dovrà essere assicurato da persone dell'Associazione che risultino fisicamente idonee a detti servizi e che non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume.

– Per le attività integrative presso la mensa della scuola d'infanzia è necessario il rispetto della normativa in materia di HACCP. Il personale volontario, reclutato dall'Associazione solo ed esclusivamente tra i propri aderenti, dovrà possedere affidabilità, decoro e capacità adeguate all'attività da svolgere, dovrà mantenere un comportamento corretto e cortese ed un linguaggio consono nei confronti degli alunni.

- Il possesso dell'idoneità fisica è attestato dall'Autorità Sanitaria o dal medico di famiglia.

Articolo 6 - Gestione operatori

- Tutte le incombenze relative alla gestione dei volontari adibiti ai servizi di che trattasi, le presenze, le eventuali sostituzioni, sono a carico dell'Associazione che, in ogni caso, dovrà garantire la presenza minima del numero degli addetti con le caratteristiche di cui al precedente art. 5.
- Nel caso in cui si verificassero assenze per motivate ragioni, l'Associazione provvederà alla temporanea sostituzione delle persone impossibilitate in modo da garantire la continuità delle attività e ne darà tempestiva comunicazione al Comune.
- In caso di assenze immotivate e /o di rifiuto di effettuare alcuni servizi, l'Associazione provvederà alla sostituzione definitiva dell'operatore tra gli altri aderenti.
- È in capo all'Associazione l'obbligo di mantenere aggiornati gli elenchi di cui al precedente art. 4, nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione all'Ufficio comunale competente.
- L'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere documentato da un foglio di firma giornaliero controllabile in ogni momento dal competente Ufficio comunale.

Articolo 7 - Responsabilità operatori e Coordinamento

- L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
- L'Associazione individua il responsabile operativo e coordinatore delle attività oggetto della presente convenzione nella persona di
- L'Associazione è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale dei volontari utilizzati.
- L'Associazione si impegna a mantenere il più possibile stabile il personale adibito alle attività.
- Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale di chiedere la sostituzione dell'operatore che non applichi le norme della presente convenzione, non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità.
- In tal caso l'Associazione dovrà provvedere alla sostituzione della persona entro e non oltre giorni 5 (cinque) dal ricevimento della motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.
- A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha stipulato apposita polizza, per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con la compagnia, agenzia numero polizza, data stipula data scadenza
- Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.Lgs 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente convenzione, alla fine della validità della presente convenzione.

Articolo 8 - Equipaggiamento operatori

- Il personale dell'Associazione impiegato nei servizi di cui alla presente convenzione dovrà essere munito di divisa ed abbigliamento sobrio e decoroso.
- Il personale dell'Associazione utilizzato per la vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni dai plessi della scuola primaria e secondaria di primo dovranno indossare apposito gilet ad alta visibilità.

Articolo 9 - Controlli e verifiche

Il Comune, a mezzo del proprio personale, si riserva, nei momenti ritenuti più opportuni, di operare verifiche sulla qualità complessiva delle attività svolta, come disciplinati dalla presente convenzione.

Articolo 10 - Rimborsi spese

- Il Comune provvederà, a mezzo del competente ufficio, a rimborsare all'Associazione le spese da essa effettivamente sostenute per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione ai sensi della normativa vigente in materia.
- Il pagamento dei rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione sarà effettuato dal Comune di Collazzone, sulla base dei rendiconti mensili trasmessi in relazione alle:
 - a) spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari di cui al precedente articolo 7;
 - b) spese per l'attività di coordinamento organizzativo dell'esecuzione del progetto;
 - c) spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento dei volontari;
 - d) spese sostenute per l'acquisto vestiario, strumentazioni e mezzi specificamente inerenti alle attività da espletare;
 - e) spese vive dei volontari, ivi inclusi i rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto privata;

Articolo 11 - Durata della convenzione

- La convenzione ha validità per l'anno scolastico 2018/2019 per il periodo 24.09.2018 – 30.06.2019 in conformità al calendario scolastico della Regione Umbria e delle Istituzioni Scolastiche Direzione Didattica 2° Circolo di Marsciano, per la scuola d'infanzia e primaria, e della "Cocchi-Aosta" per la scuola secondaria di primo grado.
- Il Comune e l'Associazione hanno facoltà di risolvere in tutto o in parte la presente convenzione con il semplice preavviso di 15 giorni.
- Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 12 - Risoluzione

- Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
- Inoltre, il Comune, può risolvere la presente:
 - ✓ in caso di cessione delle attività oggetto della convenzione;

- ✓ qualora l'Associazione violi Leggi, Regolamenti anche comunali, ordinanze e prescrizioni delle Autorità competenti;
- ✓ qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il proprio rapporto fiduciario con il Comune.
- La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento da parte dell'Associazione.

Articolo 13 - Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

- I dati inerenti agli utenti dei servizi scolastici e le loro famiglie sono individuati come dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso Decreto.
- È fatto assoluto divieto agli operatori di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività oggetto dalla presente convenzione per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.
- Tutti gli operatori dovranno garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò cui venissero a conoscenza nel rapporto con gli utenti ed attuare le misure di sicurezza necessarie per la protezione dei dati.

Articolo 14 - Aspetti fiscali

- L'Associazione dichiara di essere una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e che la presente convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'Associazione risulta costituita.
- Le parti dichiarano, ai sensi della normativa vigente in materia che:
 - ✓ le prestazioni rese dall'Associazione esclusivamente per fini di solidarietà non si considerano prestazioni di servizi ed esulano dal campo impositivo dell'I.V.A.;
 - ✓ la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
 - ✓ la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/86.

Articolo 15 - Controversie

- I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 3 1366 del Codice Civile).
- In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 16 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 17 - Spese convenzione

- Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune di Collazzone.
- Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/86)

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo ed articolo, la sottoscrivono

COMUNE DI COLLAZZONE

Il Responsabile Area Vigilanza,
Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici
F.to

L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Il legale rappresentante
F.to